

Conclusivamente Bpel va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 42.804,91 oltre interessi legali che decorrono dalla data di messa in mora avvenuta il 5/11/2009.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo dello scaglione riferito alla somme riconosciute al correntista.

Vanno poste definitivamente a carico della banca le spese di Ctù.

P.Q.M.

Il Tribunale - in funzione monocratica - in persona del Giudice dr. Cosmo Crolla definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. a r.l. ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento, per le causali di cui in motivazione, in favore di della somma di € 42.804,91 oltre interessi legali a decorrere dalla data del 5/11/2009;
- 2) condanna Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. a r.l. alla refusione delle spese processuali anticipate dagli opposenti che liquida in complessive € 10.300 di cui € 4.500 per compensi e il resto per spese comprese quelle per il consulente tecnico di parte. Pone definitivamente a carico della Banca opposta le spese di Ctù.

Così deciso in Arezzo 16 aprile 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Emanuela Sestini)

IL GIUDICE

Dr. Cosmo Crolla

Depositato in Cancelleria il 16/04/2013
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL
(Emanuela Sestini)